REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1987

che modifica, il regolamento (CEE) n. 4109/86 che fissa, per la campagna 1987, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4109/86 della Commissione (3);

considerando che il Portogallo ha introdotto una domanda per aumentare di 1 500 t il contingente di naselli congelati per la campagna 1987, che è dunque opportuno di adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati relativi ai naselli congelati della sottovoce B I t) 2 della tariffa doganale comune, di cui alla parte B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4109/86, sono sostituiti dai dati seguenti:

« Contingente annuo	ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
10 500	3 000	3 000	3 000	1 500 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 379 del 31. 12. 1986, pag. 28.